

REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DI BORSE DI STUDIO ABT

Art. 1 Finalità del Regolamento

La finalità del Regolamento è di regolare le condizioni di ottenimento di una Borsa di Studio ABT per consentire la partecipazione a percorsi formativi organizzati dal Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e più precisamente:

- CAS WEALTH MANAGEMENT
- CAS RISK MANAGER IN FINANCIAL SERVICES
- CAS COMPLIANCE IN FINANCIAL SERVICES
- CAS PARALEGAL
- BASICS IN BANKING AND FINANCE
- DIPLOMA DI CONSULENTE FINANZIARIO IAF

La lista dei percorsi formativi summenzionati può essere integrata o modificata di anno in anno. Fa stato il bando di concorso di cui all'art. 4.

Art. 2 Beneficiari

I/Le potenziali beneficiari/e devono adempiere alle seguenti condizioni minime:

- devono essere residenti e/o attivi professionalmente in Svizzera
- sono coloro che necessitano di un sostegno finanziario esterno per poter frequentare i percorsi formativi
- devono adempiere ai criteri (formazione minima, anni di esperienza, ecc.) per iscriversi e svolgere con successo le formazioni oggetto del regolamento
- dimostrano un fondato e concreto interesse ad intraprendere o continuare una carriera nell'ambito bancario e/o finanziario.

Art. 3 Finanziamento delle Borse

I fondi messi a disposizione dall'Associazione Bancaria Ticinese (ABT) per il finanziamento di borse di studio devono essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Regolamento.

Se la situazione finanziaria dell'ABT non lo dovesse permettere, il Comitato ABT ha la facoltà di decidere di non finanziare borse di studio.

Art. 4 Assegnazione delle borse

- L'attuazione e l'importo della borsa di studio sono definiti dal Comitato ABT di anno in anno a dipendenza della disponibilità finanziaria ed entro i limiti previsti dallo statuto ABT.
- Il Comitato ABT designa una Commissione di tre persone (2 ABT + 1 CSVN) che ha i compiti seguenti: preparare la pubblicazione del bando di concorso, selezionare e vagliare



le candidature pervenute e convocare, per un colloquio valutativo, i candidati alla borsa di studio ritenuti in linea con i criteri.

- La Commissione designata predispone annualmente il bando di concorso conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, indicando i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande.
- La borsa di studio è conferita a seguito di pubblicazione sul sito di ABT e CSVN.
- Sono accolte unicamente le candidature inoltrate al Segretariato del CSVN che corrispondono al bando di concorso, corredate da tutti i documenti e da tutti i certificati richiesti (si veda Formulario richiesta Borse di Studio).
- La Commissione ha la possibilità di assegnare la borsa di studio a uno o più beneficiari per ogni percorso formativo nel rispetto delle modalità definite dal presente regolamento.
- La decisione definitiva sulla concessione della borsa di studio viene presa dalla Commissione di selezione incaricata.
- La decisione della Commissione in merito alla concessione delle borse è inappellabile (sia per il numero che per gli importi).
- Nel caso di un contenzioso fanno stato le disposizioni legali svizzere.

Art. 5. Condizioni per l'ottenimento

- Il/la candidata/o deve dimostrare di essere nelle condizioni di potersi riservare il tempo necessario sia per la partecipazione alle lezioni che per lo studio.
- È richiesta una frequenza minima del corso pari all'80% delle lezioni nonché un corrispondente atteggiamento e impegno. Valgono inoltre le disposizioni contenute nel contratto d'iscrizione al corso.
- È richiesta l'iscrizione e partecipazione all'esame alla fine del percorso di formazione.
- La Commissione si riserva la facoltà di convocare il/la beneficiario/a durante il periodo formativo al fine di monitorarne l'andamento.
- Chi ha già usufruito della borsa di studio non può usufruirne una seconda volta per lo stesso percorso formativo.

La borsa di studio non può essere cumulata con altri fondi conferiti da terzi organi (compreso il datore di lavoro). Unica eccezione se l'importo complessivo percepito dal/dalla beneficiario/a non supera il costo totale del percorso formativo.

Art. 6 Pagamento delle Borse e clausola di restituzione

- Al/ai beneficiario/ri delle borse di studio viene comunicato, entro un mese dall'inizio del percorso formativo, l'importo deciso dalla Commissione; l'eventuale importo restante per la copertura dei costi del corso è a carico del/della partecipante.
- L'importo definito viene versato da ABT direttamente al CSVN prima dell'inizio del percorso di formazione.
- Di principio il/i beneficiario/i è tenuto a restituire il 50% dell'importo ottenuto qualora:
 - Non raggiunga la frequenza minima stabilita all'articolo 5 cpv 2.
 - Non superi con successo l'esame finale e pertanto non ottenga il diploma in oggetto.

Entrata in vigore: giugno 2024